

Rimborsi Iva auto, da Bari la denuncia del caos normativo

Interprete dello sconcerto e della confusione dei contribuenti e dei professionisti in materia di rimborsi Iva auto, generati dal 15 settembre 2006, n. 258, e maggiormente dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2007, l'Ugdc di Bari e Trani, di concerto con il coordinamento regionale di Puglia e Basilicata dell'Ugdc, ha presentato lo scorso 22 marzo istanza al garante del contribuente per la Puglia ai sensi dell'articolo 18, comma 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

All'indomani della sconfitta in merito all'incompatibilità dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del dpr n. 633/72, con la sesta direttiva Cee, segnata dalla sentenza del 14 settembre 2006 della Corte di giustizia nella causa C-228/05, il governo italiano, come noto, è corso subito al riparo, per porre evidentemente un argine agli effetti potenzialmente devastanti della pronuncia, attraverso lo strumento giuridico del decreto legge. Ha visto così la luce il decreto legge n. 258 del 15 settembre 2006, pubblicato in pari data sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 215, poi convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278.

Il decreto, nel primo dei due articoli di cui si compone e nel testo modificato in vigore dall'11 novembre 2006, ha previsto, escludendo le procedure di detrazione e di compensazione dell'imposta, la possibilità di chiedere il rimborso in misura forfettaria, differenziata per settori di attività, e depurando l'importo risultante a credito dall'Iva già detratta nonché dagli importi corrispondenti al risparmio d'imposta fruito ai fini delle impute dirette, in ragione delle maggiori deduzioni ottenute e rivenienti dall'Iva indebitabile sommatasi ai costi. Tale possibilità è stata demandata a un successivo provvedimento da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il provvedimento, datato 22 febbraio 2007, esercitando, come è noto, la facoltà concessagli dalla legge, ha previsto due macrosettori con due distinte

aliquote di detrazione forfettaria.

Come suggerito da autorevole dottrina, si sarebbe potuto rendere il procedimento meno complesso, magari ragionando in termini forfettari anche per quanto riguarda il recupero delle minori imposte nei vari anni versate o autorizzate, in modo che l'importo rimborsato risultasse come componente economica positiva da sottoporre a tassazione (tanto per le imprese quanto, ovviamente, per gli esercenti arti e professioni).

La tassazione dell'importo Iva chiesto a rimborso, così come la riduzione dell'eventuale perdita di periodo, avrebbe sicuramente il pregio della maggiore semplicità, senza, in aggiunta, correre il rischio di ottenere alcun significativo indebito vantaggio rispetto alla farraginoso metodologia scelta dal governo: anzi, è più probabile che il contribuente si sarebbe trovato a corrispondere anziché a incassare solo in tempi successivi. Così non è stato, e allora è legittimo pensare che l'amministrazione finanziaria abbia voluto scientemente disseminare il sentiero della restituzione del numero maggiore di ostracoli e difficoltà, atteso che il meccanismo di calcolo individuato genera senza alcun dubbio un effetto deterrente (tanto maggiore quanto più esiguo è l'importo potenzialmente a credito) e però capace di esporri, ancora una volta, a una nuova censura di incompatibilità.

La possibilità che il meccanismo individuato dal legislatore possa essere oggetto di biasimo, per violazione di disposizioni comunitarie, è fortemente fondata se appena si ricordano le parole della Corte Ue, scoltate nella sentenza del 1° maggio 2006, causa C-197/03, pronunciata, guarda caso, proprio contro l'Italia. La sentenza, occupandosi della tassa di concessione governativa sulle società, ha stabilito che «la disciplina comunitaria osta altresì all'adozione di una normativa attraverso la quale il rimborso di un tributo, dichia-

rato incompatibile con il diritto comunitario, è reso maggiormente disagevole rispetto all'ordinario iter della ripetizione dell'indebito in virtù di condizioni specifiche riguardanti detto tributo».

Ebbene, se teniamo a mente che l'iter ordinario e fisiologico di ripetizione dell'indebito sarebbe potuto avvenire, se non fosse intervenuto il dl n. 258/06, in occasione della prima liquidazione periodica disponibile, ovvero in sede di dichiarazione Iva annuale riferita al 2005 per la sola annualità 2003 (con variazione da indicare nel quadro VP), si comprende subito come il tortuoso percorso tracciato dal legislatore sia quello di un consapevole, ulteriore e «colpevole» differimento del problema.

Questo dubbio si deve essere fatto strada anche negli ambienti governativi se è vero che si sta staghando all'orizzonte la possibilità di semplificare e snellire la procedura di rimborso, riconoscendo agli istanti la possibilità, ove lo ritengano più conveniente, di «mettere» in misura forfettaria l'importo dell'indebito chiesto a rimborso. Si ritiene e si spera che possa essere una possibilità aggiuntiva da riconoscere ai contribuenti.

L'Ugdc di Bari e Trani nell'istanza presentata al garante auspica che la modalità del rimborso possa avvenire in compensazione in modo da velocizzare i tempi di erogazione, anche magari sottoponendo l'istanza a una preventiva «autorizzazione», e coerentemente con l'impianto normativo trattato dagli 30 e 38-bis, comma 2, del dpr n. 633/72.

Ulteriore aspetto è quello relativo al termine di presentazione delle istanze di rimborso.

Sanata dal governo la violazione all'articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/00) e l'oggettiva difficoltà di ricalcolo per l'annualità d'imposta 2006 a causa della mancanza al 15 aprile dei software dichiarativi, e infatti, su proposta del

vice ministro dell'economia, Vincenzo Visco, con un comunicato stampa del 6 aprile scorso è stata disposta la proroga del termine originario, rimane da chiarire la confusione, ancora sussistente, sulla perentorietà o meno di tale termine. Il comunicato stampa sta-tisce che «i contribuenti interessati potranno presentare l'istanza entro il 20 settembre».

Nel testo originario del dl n. 258/06, in vigore dal 15 settembre al 14 novembre 2007, veniva detto che «i soggetti passivi... presentano in via telematica entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza, apposita istanza di rimborso...». Dopo le modifiche, intervenute in sede di conversione, a opera dell'allegato alla legge n. 278/06, in vigore dal 15 novembre 2006, il testo novellato così recita «i soggetti passivi... (omissis)... presentano in via telematica entro il 15 aprile 2007 apposita istanza di rimborso... (omissis)... Resta ferma per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfettario, ovvero per coloro che non presentano l'istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la possibilità di dimostrare il diritto a una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

Dal dato letterale della norma sembrerebbe da un lato essere sparita la previsione della decadenza, essendo stato espunto dal testo di legge il riferimento «a pena di decadenza» appunto, ma dall'altro la novella fa chiaramente intendere che se non si presenta telematicamente istanza di rimborso entro il 15 aprile prossimo (ora 20 settembre) l'unica strada a rimanere aperta è quella di presentare istanza ai sensi dell'articolo 21 del dlgs n. 546/92 e coltivare, aggiungiamo noi, il successivo e certo contenzioso tributario. (ri-produzione riservata)
a cura dell'Ugdc di Bari e Trani